




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

AOOCRT Protocollo n.0014331/23-10-2024



LEX 11

Mo2 1867

2.18.1

Firenze, 15 ottobre 2024

Al Presidente del Consiglio regionale

SEDE

MOZIONE

(ai sensi dell'articolo 175 del Regolamento Interno)

OGGETTO: In relazione ai nuovi servizi erogati in farmacia (“farmacie dei servizi”).

Visti :

- l'articolo 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;
- il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);
-

Considerato che:

Il d.lgs. 153/2009 aveva introdotto il concetto di “farmacia dei servizi”, con gli allora nuovi compiti e funzioni assistenziali svolti dalle farmacie, a fianco della loro tradizionale finalità di dispensazione dei farmaci. La Regione Toscana, con la legge 25 febbraio 2000 nr. 16, aveva adeguato il proprio sistema a tale nuova strutturazione e insieme di compiti delle farmacie.

Valutato come:



La procedura per stabilire la pianta organica delle varie farmacie è piuttosto complessa¹, basandosi sulle esigenze del territorio. Esigenze riferite primariamente alla somministrazione di farmaci.

Valutato come:

Una proposta di legge, presentata in data 15 ottobre 2024 in Consiglio Regionale (Proposta di legge 246. “Disciplina nuovi servizi erogati in farmacia. Modifiche alla l.r. 16/2000”), è intervenuta modificando quelle che sono le funzioni “ulteriori” delle farmacie².

Considerato che:

Pur non ponendo in dubbio l'utilità delle farmacie come dispensatrici (anche) di servizi vari (da ricordare, fra gli altri, quelli di punto decentrato di prenotazioni CUP, o di dispensatrici di farmaci per conto), è quindi evidente come la possibilità di autorizzare una farmacia si basasse sulla potenziale domanda di farmaci da parte dei cittadini. Eppure, una volta autorizzata, la farmacia diventa in grado di offrire - mediante una procedura quasi automatica - gli altri possibili servizi al pubblico.

Valutato che:

Questo passaggio ha trasformato di fatto tutte le farmacie in potenziali sostituti del sistema sanitario e ospedaliero pubblico. Se la farmacia dei servizi multifunzionale può avere un senso nelle aree più periferiche, o comunque di fatto rimaste scoperte dal sistema sanitario e sociale, al contrario nelle zone dove sono presenti ospedali o strutture della ASL, il rischio è quello di innescare fenomeni di una sorta di concorrenza con il servizio pubblico. E' infatti la ASL che finisce per rinunciare a finanziamenti propri (e quindi di servizi che potrebbe svolgere in house) per delegare alle farmacie, pagando, i medesimi servizi.

¹ ed è in capo alla Giunta regionale l'insieme delle funzioni amministrative in materia della stessa “formazione e revisione della pianta organica delle farmacie su ambiti provinciali”, dell’ “istituzione delle farmacie succursali, dei dispensari stagionali e delle proiezioni”, laddove “la pianta organica delle farmacie è sottoposta a revisione ogni due anni sulla base della rilevazione della popolazione residente certificata dall'ufficio anagrafe del comune alla data di inizio del procedimento di revisione.” Sono poi i comuni (Art. 14 - Competenze del comune) ad essere competenti per “l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie” (comma 1, lett. a) in subordine al “parere dell'azienda USL”, ed in ottemperanza ad una serie di punti relativi al “rispetto delle normative di legge relative all'ubicazione prescelta”, al “parere favorevole sull'idoneità igienico-sanitaria dei locali da parte dell'azienda USL territorialmente competente” ed “al favorevole esito dell'ispezione”.

² Nel dettaglio agisce sul Capo VII (Disciplina dell'autodiagnostica in farmacia, comprese le caratteristiche degli strumenti e dei locali) diagnostica, indicando peraltro una neutralità finanziaria contestata nella scheda di fattibilità.



Valutato come:

Sull'idea che il sistema dei servizi in farmacia (e la sua modifica) sia una manovra a "neutralità finanziaria", si sono infatti criticamente espressi gli estensori delle schede di fattibilità³; e di legittimità⁴ della proposta di legge menzionata.

Preso atto che:

E' quindi opportuno che la cessione alle farmacie di servizi ulteriori sia, nell'ambito delle prescrizioni normative, basata su una valutazione, da parte della Giunta e della ASL competente, di criteri di necessità ed opportunità anche territoriali (valutando la presenza di analoghi servizi forniti, nell'area, da strutture pubbliche o la possibilità di affidare tali servizi a strutture pubbliche) nonché di criteri di congruità economica; preferendo, a parità di qualità dei servizi, investire nel pubblico.

Valutato come:

La possibilità è fornita dallo stesso d.lgs. 153/2009 che, oltre a individuare i "nuovi servizi" erogati dalle farmacie nell'ambito del servizio sanitario, regola anche "le condizioni e le modalità di svolgimento dei suddetti servizi, rinviando a sua volta ad altri atti per gli aspetti applicativi, quali gli accordi collettivi nazionale e regionali e una pluralità di provvedimenti ministeriali. In particolare, ai sensi della normativa statale il rapporto delle farmacie col servizio sanitario nazionale per lo svolgimento dei nuovi servizi è disciplinato dalle medesime convenzioni che regolano l'assistenza farmaceutica, conformi agli accordi collettivi nazionali e ai correlati accordi di livello regionale. Gli accordi di livello nazionale e regionale fissano i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione ai nuovi servizi"⁵.

Tutto ciò premesso e considerato

Impegna il Presidente e la Giunta Regionale

3

"Tenendo conto del fatto che l'intervento normativo disciplina nuovi servizi che le farmacie possono erogare al posto delle Aziende Usl, sottraendo proprio a queste una parte delle attività, tali servizi potrebbero richiedere un impegno di risorse finanziarie da destinare alle stesse farmacie."

⁴ Che ribadisce che "in realtà le attività in oggetto comportano obblighi di remunerazione a carico del servizio sanitario entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo servizio sanitario, per le regioni e gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie"

⁵ Scheda di legittimità



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

Ad attivarsi nelle sedi opportune, anche attraverso le necessarie modifiche nelle procedure e nelle convenzioni ed accordi, affinché, nel procedimento che autorizza le farmacie a svolgere diversi servizi, si tenga conto dei criteri di necessità ed opportunità anche territoriali e di congruità economica, favorendo ove possibile lo svolgimento di tali servizi da parte di strutture pubbliche.

La Consigliera Regionale


Irene Galletti